

Per saperne di più ... ..

## Cosa significa ?

... .. <<il reato si estingue per remissione di querela>>

... .. reato perseguibile d'ufficio e reato punibile a querela della persona offesa

... .. <<pena sospesa e non menzione>>

... .. indagato o imputato

... .. parte offesa o parte civile

... .. responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria

## ... .. cosa significa <<il reato si estingue per remissione di querela>> ?

→ Un'ipotesi frequente di sentenza di non doversi procedere o non luogo a procedere per estinzione del reato, che determina la definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP, è l'estinzione del reato per remissione di querela, sulla quale è utile fornire qualche generica indicazione.

**Premessa** - La punibilità è la possibilità in concreto di applicazione di una sanzione penale a seguito di un comportamento che l'Ordinamento Giuridico riconosce come reato, le cause che escludono la punibilità sono: **cause di estinzione del reato** (estinguono la punibilità in astratto cioè escludono l'applicazione della pena prima della sentenza definitiva di condanna) e **cause di estinzione della pena** (estinguono la punibilità in concreto della pena cioè la pena da applicare nel caso concreto, per effetto di una sentenza definitiva di condanna); la differenza sta nel fatto che le prime operano antecedentemente all'intervento di una sentenza di condanna (incidendo sulla punibilità in astratto, estinguendo la potestà statale di applicare la pena minacciata) mentre le seconde, presuppongono l'emanazione di una sentenza di condanna (estinguono la punibilità in concreto bloccando l'esecuzione della sanzione inflitta dal giudice).

La remissione di querela è causa di estinzione del reato per i reati punibili a querela della persona offesa; può essere anche tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela; può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti; non può essere sottoposta a termini o a condizioni; può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti; se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente riacusata; vi è riacusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione; la remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia riacusata.

Le spese del procedimento, in caso di remissione della querela, gravano sul querelato, salvo diverso accordo delle parti esplicitamente convenuto nell'atto di remissione stesso.

## ... .. cosa significa reato perseguibile d'ufficio ? e reato punibile a querela della persona offesa ?

Per poter dare inizio alle indagini preliminari - fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una **notizia di reato**, la quale può scaturire, per i reati perseguibili d'ufficio, da comunicazione anonima, notizia confidenziale, sorpresa in flagranza, notizia di stampa ecc., oppure da **informativa della Polizia Giudiziaria**, da **denuncia** (dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un soggetto privato portano a conoscenza del P.M. o della P.G. l'avvenuta commissione di un reato perseguibile d'ufficio), da **referto** (segnalazione che l'esercente una professione sanitaria deve fare al P.M. o alla P.G. quando abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un reato) e per alcuni reati, **non** perseguibili d'ufficio, da **querela della persona offesa**.

La differenza sostanziale tra la denuncia e la querela è che la querela può essere proposta solo dalla persona offesa dal reato ed è necessaria per procedere penalmente per i reati non perseguibili d'ufficio, la denuncia - invece - può essere presentata da chiunque abbia avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

Per definizione, la querela è l'atto mediante il quale la persona offesa da uno dei reati per i quali non è disposta la procedibilità d'ufficio, manifesta la propria volontà di perseguire penalmente il fatto di reato di cui la stessa è vittima; la dichiarazione di querela deve contenere la notizia di reato (descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull'autore dello stesso o sulle prove) e la volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso; l'atto di querela deve, infine, contenere la sottoscrizione del querelante, autenticata se presentata materialmente da persona diversa dal proponente; la querela può essere presentata di fronte a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, sia in forma orale (in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo firmare alla parte) che in forma scritta; l'atto può essere recapitato anche tramite un incaricato o spedito per posta raccomandata, previa autentica della firma del soggetto legittimato, anche da parte del difensore nominato.

La giurisprudenza ha ritenuto valida anche l'autenticazione della firma da parte del difensore non formalmente nominato, purché la volontà della nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni presenti nell'atto, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione, mentre non è valida l'autentica della firma da parte di un avvocato non designato come difensore ma soltanto incaricato della sua presentazione.

**Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato; il termine è raddoppiato a sei mesi se il fatto concerne reati contro la libertà sessuale.**

**Una volta proposta, la querela può essere ritirata per remissione o rinuncia.**

La **remissione** (che non opera con riferimento ai reati in materia sessuale) è una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dichiara, anche a mezzo di procuratore speciale, all'autorità procedente o a un ufficiale di polizia giudiziaria di non voler più perseguire penalmente l'autore del reato contestato in precedenza; l'istituto della remissione può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge non disponga diversamente, è irrevocabile e non può essere sottoposto a termine o condizioni; ove accettata dal querelato, esplicitamente o anche implicitamente, anche tramite procuratore speciale, la remissione determina la cessazione dell'azione penale avviata con l'esercizio del diritto di querela e l'**estinzione del reato**.

Oltre alla remissione dopo la presentazione della querela, la persona offesa può effettuare, prima di avere querelato, **rinuncia al diritto di querela**, manifestando la volontà di non procedere penalmente per il reato di cui è stata vittima; la rinuncia è un atto irrevocabile e può essere manifestata espressamente o tacitamente (mediante fatti incompatibili con la volontà di querelare) da parte della persona offesa; la rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Per ulteriori approfondimenti, consulta il seguente link: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_2\\_16.wp](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_16.wp)

### **... .. cosa significa <<pena sospesa e non menzione>> ?**

**La sospensione condizionale della pena:** l'Autorità Giudiziaria, dopo aver applicato una sanzione penale, ne sospende l'esecuzione (per un termine di 5 anni se la condanna è per delitto e di 2 anni se è per contravvenzione) a condizione che il colpevole, per un certo periodo di tempo, non commetta altri reati; in tal caso il reato viene estinto, in difetto, invece, il reo dovrà scontare entrambe le pene (la vecchia e la nuova).

La normativa in sintesi: nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, oppure in presenza di altre e diversificate ipotesi di legge, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione; la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, né a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto; può essere, altresì, subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato.

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

**Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto ed, in tal caso, non ha luogo l'esecuzione delle pene; tuttavia, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nel periodo di sospensione, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli, oppure riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di legge;**

qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti di legge, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

**La non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale:** è concessa discrezionalmente dal Giudice al reo in caso di prima condanna, per reati ritenuti non gravi (pena detentiva non superiore a 2 anni); in particolare, se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione della vecchia lira, il giudice può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale; la non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che cumulata alla pena detentiva priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi; se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

### **... .. indagato o imputato ?**

Nel corso della Fase delle Indagini Preliminari, la persona sottoposta alle indagini viene indicata con il termine di **indagato**; assume la qualità di **imputato** la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo; la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna; la qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

### **... .. parte offesa o parte civile ?**

Premesso che qualunque fatto illecito, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, **parte offesa** è il soggetto al quale il reato ha recato danno; assume la qualifica di **parte civile** il soggetto danneggiato dal reato o i suoi successori universali quando si costituisce nel processo penale, esercitando al suo interno l'azione civile volta ad ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui sia stato eventualmente privato in seguito al reato.

La **dichiarazione di costituzione di parte civile** può essere depositata nella cancelleria del Giudice procedente e notificata, a cura della parte civile, alle altre parti, oppure presentata in udienza, nel rispetto di un termine iniziale (non prima che il P.M. abbia esercitato l'azione penale) e di un termine finale (non dopo gli atti introduttivi del dibattimento).

### **... .. responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria ?**

Il **responsabile civile** è il soggetto che in un processo penale, ancorché non autore del reato in esso dedotto, è tenuto per legge a risarcire i danni e a sostenere le spese da esso derivanti; solo a titolo di esempio: in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace; il genitore o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi; i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza; i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti; ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia; per i danni cagionati dalla circolazione di autoveicoli, il ruolo di responsabile civile è ricoperto dall'assicurazione, in solido con il conducente/proprietario del veicolo.

Il **civilmente obbligato per la pena pecuniaria** è quel soggetto che, se l'imputato risulta insolvente, è tenuto al pagamento della somma corrispondente alla pena pecuniaria inflitta all'imputato stesso, ma non anche al pagamento delle spese legali e dei danni; si pensi, ad esempio, ai reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza; oppure agli enti forniti di personalità giuridica (eccettuati Stato, Regioni, Province e Comuni) qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, soggetti obbligati al pagamento, in caso di insolvenza del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.